

Decreto legislativo n. 102/04 e s.m.i.	Dal 1° gennaio 2015 o dalla data successiva di cui all'art. 4 Regolamento (UE) n. 702 del 25 giugno 2014
Art. 2. Aiuti per il pagamento di premi assicurativi	
Comma 2:	
Il contributo dello Stato è concesso fino all'80 per cento del costo dei premi per contratti assicurativi che prevedono un risarcimento qualora il danno sia superiore al 30 per cento della produzione	Il contributo pubblico può arrivare fino ad un massimo del 65 per cento del costo dei premi per contratti assicurativi che prevedono un risarcimento qualora il danno sia superiore al 30 per cento della produzione (art. 28).
Comma 3:	
Qualora contratti assicurativi coprono anche altre perdite dovute ad avverse condizioni atmosferiche non assimilabili alle calamità naturali, di cui al precedente articolo 1, comma 2, o perdite dovute a epizootie o fitopatie, il contributo dello Stato è ridotto fino al 50 per cento del costo del premio.	Sono agevolabili ai sensi del presente comma, entro il limite del 50% del costo dei premi, i contratti assicurativi che coprono: - danni a strutture aziendali e impianti produttivi causati da avverse condizioni atmosferiche (art. 28) sottoscritti da PMI; - costo di rimozione e distruzione degli animali morti per qualunque causa (art. 27); - perdite subite a seguito dell'adozione di misure di risanamento da epizootie endemiche (art. 26) sottoscritti da PMI; - Costo sostenuto per l'abbattimento in azienda di animali da avviare alla macellazione che si trovano in condizioni di inidoneità al trasporto (misura attuata nel rispetto delle condizioni stabilite dal Regolamento (UE) n. 1408/2013).
Art. 5: Interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva	
Comma 2, lettera a): l'intensità massima dell'aiuto è dell'80% per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria da calcolare secondo le modalità e le procedure previste dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato; l'intensità dell'aiuto può essere elevata fino al 90% Nelle zone svantaggiate di cui all' <i>articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999</i> del Consiglio, del 17 maggio 1999	Dove è detto: "Nelle zone svantaggiate di cui all' <i>articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999</i> del Consiglio, del 17 maggio 1999" deve intendersi "Nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'art. 32 del regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013".